



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

Il Segretario

Relazione al progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 - Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande”

La proposta di modifica della Legge 29 ottobre 1992 n.85 “*Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande*” si rende necessaria perché sussiste una evidente disparità tra le sanzioni amministrative previste da norme pubblicate prima del 2000, come ad esempio la legge quadro su alimenti e bevande del 1992 e moltissimi decreti di recepimento emessi successivamente in virtù dell’articolo 5 della citata Legge e che, in alcuni casi, se pur relative a infrazioni meno gravi, prevedono sanzioni pecuniarie amministrative di importi più consoni ed in linea con la gravità dell’infrazione medesima.

Con tale modifica si intende pertanto aggiornare la norma in base alle esperienze maturate al fine di rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo nel settore dell’ispezione degli alimenti.

In concreto si tratta di modificare l’apparato sanzionatorio (articolo 12) della Legge 29 ottobre 1992 n.85, “*Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande*” per rendere più efficace l’azione di vigilanza che il Dipartimento Prevenzione svolge avvalendosi anche e soprattutto dell’opera del Corpo di Polizia Civile.

In particolare:

si è voluto diminuire a tre anni il periodo di tempo al fine dell’applicazione della recidiva;
si è inteso adeguare il testo di legge con quello del Decreto sulle violazioni amministrative circa la facoltà di applicare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di impresa (nella Legge n. 85/92 è previsto “si aggiunge” mentre nel Decreto si sostituisce con “può essere aggiunta”). La scelta



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

Il Segretario

di prevedere la discrezionalità anziché l'automatismo della sanzione di chiusura del locale in caso di recidiva, è dettata dalla mancanza di una oggettiva differenziazione circa la gravità delle violazioni; non viene più ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 in caso di recidiva;

si è inteso introdurre lo strumento della revoca dell'Autorizzazione Sanitaria del locale per ulteriore recidiva per i casi di provvedimenti di sequestro e distruzione di alimenti e bevande (la revoca era prevista solo per violazioni concernenti le condizioni igienico strutturali del locale);

si è voluto aumentare l'importo minimo della sanzione pecuniaria amministrativa raddoppiandolo cioè portandolo da €51,00 a €103,00;

Le proposte sono state oggetto di esame da parte dell'Avvocatura dello Stato.

IL SEGRETARIO DI STATO

Claudio Podeschi